



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

EX DG PEMAC  
Prot. Uscita del 27/06/2012  
Numero: 0024117  
Classifica:



*Al* Comando Generale  
delle Capitanerie di Porto  
II Reparto  
Viale dell'Arte, 16  
00144 Roma

tramite e per conoscenza

Reparto Pesca Marittima  
SEDE

Alle Associazioni Nazionali di settore

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria  
LORO SEDI  
(v. lista allegata)

Oggetto: Reg. (CE) 1224/2009 "che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della P.C.P." - Chiarimenti.

Con riferimento alla questione in oggetto, questa Amministrazione ha ricevuto dall'Associazione Piscicoltori Italiani una richiesta di chiarificazione in merito ad una serie di fattispecie di seguito riportate.

**Iscrizione delle imprese di acquacoltura al R.I.P.**

L'API ha rappresentato la necessità di chiarire, a seguito di alcune richieste effettuate dagli organi di sorveglianza agli operatori del settore, quali siano i soggetti tenuti ad effettuare l'iscrizione al Registro Imprese Pesca (R.I.P.).

In particolare, sono state portate a conoscenza di questa Amministrazione situazioni verificatesi nell'ambito dei controlli da parte delle Capitanerie di porto ed è stato segnalato che alcuni Uffici marittimi hanno richiesto agli operatori del settore acquacoltura l'iscrizione al R.I.P..



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

A tal proposito, appare opportuno rilevare che la richiesta nasce probabilmente dall'errata interpretazione dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 9 gennaio 2010, n. 4, nel quale l'acquacoltore è considerato imprenditore ittico.

Peraltro tale previsione non può essere interpretata nel senso che anche l'attività di acquacoltura presupponga l'iscrizione al R.I.P.

Occorre infatti rilevare che l'art. 3 del D. Lgs. n. 153/2004 rubricato "Registro delle imprese di pesca" al comma 1 dispone che "Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima".

Pertanto il riferimento contenuto nel citato art. 3 alla "pesca marittima" esclude inequivocabilmente che imprese che esercitano attività di acquacoltura siano tenute ad effettuare l'iscrizione al R.I.P.

**Adempimenti ai fini della tracciabilità del prodotto**

**- Suddivisione in partite**

Sono stati richiesti inoltre chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme contenute nel D.M. 10 novembre 2011 alla fattispecie di "prima vendita" dei prodotti derivanti da attività di acquacoltura.

Giova rilevare che le norme contenute nel citato decreto ministeriale, in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 1224/2009, si applicano all'attività di acquacoltura solo con riferimento alla suddivisione in partite.

In particolare, trova applicazione il secondo comma dell'art. 4 del D.M. 10 novembre 2011 il quale dispone che "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti per poter essere commercializzati devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita".

**- Registrazione**

L'API ha, inoltre, richiesto chiarimenti in merito all'esclusione dall'obbligo di registrazione previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 10 novembre 2011.

A tal proposito si precisa che nel caso di "prima vendita" dei prodotti derivanti dall'attività di acquacoltura non sono applicabili le norme relative alla registrazione degli acquirenti ed alla compilazione e trasmissione delle note di vendita,



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E  
DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

dichiarazioni di assunzione in carico e documento di trasporto (artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. 10 novembre 2011) le quali si riferiscono esclusivamente ai prodotti della pesca.

Tuttavia qualora l'acquacoltore operi come "primo acquirente" (come nel caso, poco frequente nell'attività di acquacoltura, di acquisto da parte dell'acquacoltore di avannotti direttamente da pescatori), l'acquacoltore sarà tenuto, a registrarsi ai sensi dell'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale, nonché a trasmettere all'atto dell'acquisto la relativa nota di vendita, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 7 dello stesso decreto.

**- Cessione degli avannotti destinati ad una fase del ciclo produttivo, al completamento dello stesso o alla macellazione e trasformazione**

Le osservazioni dell'API riguardano infine, la necessità di chiarire la disciplina applicabile alla cessione di avannotti destinati all'attività di acquacoltura.

In relazione a tale fattispecie si precisa che nell'ipotesi di acquisto di avannotti da parte di operatori del comparto di acquacoltura da altri operatori del medesimo comparto per poi destinarli ad una fase del ciclo produttivo, al completamento dello stesso o alla macellazione e trasformazione, trattandosi di una cessione di prodotti dell'acquacoltura non troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. 10 novembre 2011, applicabili esclusivamente alla prima vendita dei prodotti della pesca.

Per quanto sopra esposto, si confida nella collaborazione istituzionalmente sempre assicurata.

Francesco Saverio Abate  
Direttore Generale



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

Associazione Piscicoltori Italiani  
Via del Perlar n. 37/A  
37135 – Verona  
Via fax al n. 045.582741

AGCI Pesca  
Via Angelo Bargoni n. 78  
00153 – Roma  
Via fax al n. 06.58328350

Federpesca  
Via Emilio de Cavalieri n. 7  
00198 – Roma  
Via fax al n. 06.85352992

Federcoopescas  
Via Torino n. 146  
00184 – Roma  
Via fax al n. 06.48913917

Legapesca  
Via Guattani n. 9  
00161 – Roma  
Via fax al n. 06.44164723

ANAPI Pesca  
Via delle Fornaci n. 44  
00165 – Roma  
Via fax al n. 06.97259353

UNCI Pesca  
Via San Sotero n. 32  
00165 – Roma  
Via fax al n. 06.39379052



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

UNICOOP  
Via Alessandria n. 215  
00198 - Roma  
Via fax al n. 06.44249995

Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa  
Via Vasco de Gama n. 162/b  
62012 - Civitanova Marche  
Via fax al n. 0733814718

IMPRESAPESCA  
Via XXIV Maggio n. 43  
00187 - Roma  
Via fax al n. 06.4682418

Osservatorio Nazionale della Pesca  
Corso d'Italia n. 92  
00100 - Roma  
Via fax al n. 06.84242776

FLAI - CGIL  
Via Leopoldo Serra n. 31  
00153 - Roma  
Via fax al n. 06.58561334

FAI - CISL  
Via Tevere n. 20  
00198 - Roma  
Via fax al n. 06.8840652

UILA - UIL  
Via Sallustiana n. 15  
00187 - Roma  
Via fax al n. 06.8551128